

**ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI VALLO DELLA LUCANIA –
SEZIONE LAVORO**

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Per la prof.ssa **Russo Enza** nata a Ogliastro Cilento (SA) il 05/01/1970, e ivi residente alla Via Martiri Cilentani n. 9 (cf: **RSSNZE70A45G011R**), rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Debora Chiaviello (CHVD BR77S62A717U) con cui elett.te domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi n. 33.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 125, 133, 134, e 176 c.p.c , il sottoscritto procuratore dichiara di volere ricevere gli avvisi così come previsti dagli articoli sopra indicati al seguente recapito mail box PEC avv.deborachiaviello@pec.it e/o al numero di fax 081/19257174.

CONTRO

- 1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rapp. *p.t*
- 2. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SALERNO**, in persona del legale rapp.te *p.t*.
- 3. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – ATP DI MILANO** in persona del legale rapp. te *p.t*.

E NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti contro interessati inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo scuola secondaria II Grado, anno scolastico 2020/2021 e di tutti i docenti eventualmente immessi in ruolo.

AVVERSO



il mancato **trasferimento della ricorrente nella Provincia di Salerno**, nonostante la **precedenza ex art.33 commi 5 e 7 Legge n. 104/92**.

F A T T O

La ricorrente è docente per la classe di concorso A047 in servizio sino al 31 agosto 2020 presso l'I.I.S. "Vico - De Vivo" di Agropoli (cfr. **All.1**).

In data 20/04/2020, la ricorrente presentava domanda di **mobilità territoriale** al fine di ottenere **il trasferimento** all'interno della Provincia di Salerno, esprimendo le preferenze, come da allegato, **quale docente avente diritto alla precedenza ex art.33 commi 5 e 7 Legge n.104/92**, come previsto dall'art. 13 comma 1 punto IV del contratto mobilità scuola, poiché referente unica del genitore con disabilità [cfr. **All.2** – domanda mobilità con allegati];

Sennonché, in maniera del tutto illegittima l'Amministrazione scolastica, non riconosceva la precedenza spettante in sede di valutazione della domanda [cfr. **All.3** – lettera notifica del punteggio-], né accoglieva il reclamo proposto avverso il mancato riconoscimento della precedenza ex legge 104 (**all. 4** – reclamo mancato riconoscimento della precedenza), pur avendole riconosciuto tale preferenza in sede di assegnazione provvisoria per il precedente anno scolastico (**All.1** - decreto di assegnazione provvisoria con riconoscimento della precedenza ex legge 104/92) e avendo la docente usufruito dei permessi 104/1992 per lo scorso anno scolastico (**all. 5**- autorizzazione concessione benefici previsti dall'art. 33 L. 104/92).

Pertanto, a causa di tale errore marchiano, era negato il trasferimento richiesto con la conseguenza che la ricorrente non è stata movimentata (**all. 6** – comunicazione di mancato trasferimento).

Il mancato trasferimento della Prof.ssa Russo, all'esito delle operazioni di mobilità, risulta palesemente illegittimo, non essendosi tenuto conto del



diritto alla precedenza vantato *ex lege*, atteso che **negli ambiti territoriali della Provincia di Salerno** – per la quale la docente usufruisce della spiegata priorità risultano, invece, inseriti e trasferiti docenti senza precedenza.

Invero, consultando l'elenco dei movimenti scuola secondaria II grado, pubblicato dall'USP di Salerno il 24.06.2019, si riscontra, a fronte del mancato accoglimento della domanda de quo, l'avvenuto trasferimento di docenti senza priorità nella classe di concorso A047 [cfr. **All.7** - stralcio bollettino trasferimenti scuola secondaria II grado pubblicato dall'USP di Salerno il 29.06.2020].

Ne consegue l'assoluta illegittimità del mancato trasferimento della ricorrente, a fronte, della evidente presenza di posti utili nella medesima provincia di Salerno e della erronea copertura degli stessi con docenti che non godevano di precedenza.

Tutto quanto premesso in punto di fatto si sottopongono all'attenzione dell'Ill.mo Giudicante le seguenti considerazioni in

D I R I T T O

A. SUL FUMUS

- 1) **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21, 33 DELLA LEGGE 104/92; VIOLAZIONE DEL D.LGS 297/94; VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA SANCITO DALLA FONTE PRIMARIA (LEGGE N.104/92) IN SEDE DI MOBILITA'; VIOLAZIONE DELL'ART. 13 CCNI MOBILITÀ SCUOLA.**

Il contratto collettivo nazionale integrativo per la mobilità del personale scolastico dispone applicarsi (art.13 comma 1 punto IV) il **diritto alla precedenza**, nelle operazioni di mobilità, in caso di <<*assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità*>> e in caso di <<**assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità**>>, recependo la ratio e le finalità stesse proprie della legge n.104/92.



Invero il CCNI richiamato, con la disposizione di cui all'art. 13, nel riconoscere il **diritto di precedenza al docente che assiste il genitore disabile**, persegue interessi primari, costituzionalmente garantiti, che non possono certamente essere disattesi né dalle esigenze organizzative del comparto scuola né da qualsivoglia scelta discrezionale del datore di lavoro, né dalla contrattazione collettiva o dalla normativa regolamentare.

Più precisamente l'art.13 del CCNI mobilità vigente in questione, sottoscritto in data 6.3.2019, testualmente dispone che *“le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione fatta eccezione per il solo punto I che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata l'operazione a cui si applica”*

Il punto IV della superiore norma pattizia, quindi, prevede una specifica precedenza nelle operazioni di mobilità, che non è stata applicata nella fattispecie.

Costituisce, infatti, circostanza pacifica che le condizioni fisiche del padre della ricorrente sono irrimediabilmente compromesse in assenza della vitale assistenza che la sola ricorrente può prestare, come emerge sia dal decreto di omologa del Tribunale di Vallo della Lucania (cfr. all. 2 sub 1) che ne riconosce in maniera definitiva la situazione di gravità dell'handicap ai sensi dell'art.3 comma 3 L. 104/92, dalla certificazione medica in parte qua acclara l'impossibilità per la madre della Prof.ssa Russo di accudire il coniuge (all.2 sub. 2), oltre che dai certificati di residenza che si versano in atti (all. 8)

Ciò posto, non può essere messo in discussione il **diritto di precedenza** in favore della prof.ssa Russo che è in linea anche con quanto disposto dal T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al **D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297**, in particolare dall'**art. 601**, laddove si dispone: *“ Gli art. 21 e 33 della legge quadro 5/02/1992 n.104, concernente l*



integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità ”.

Orbene, il richiamato art. 33 Legge 104/92 prevede, al comma 3, che “*il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*”. La predetta disposizione normativa, non derogabile, ha la finalità di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana; il raggiungimento della massima autonomia e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali allo scopo di assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni nonché predisporre interventi volti a superare gli stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Orbene, tale **norma primaria**, che non può essere derogata e/o disapplicata dal CCNI o da altra fonte secondaria, nel tutelare in via generale ed eccezionale le persone portatrici di handicap, nel pieno rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione (artt. 2, 3, 32), racchiude in sé disposizioni, come l'art. 33, alle quali è pacificamente riconosciuto il rango di *lex specialis* rispetto alla norma di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. (cfr. Tribunale di Matera, ordinanza del 06.02.2012; Tribunale di Vallo della Lucania – sez. Lav. Ordinanza n. 5195/2019).



Pertanto, l'eventuale violazione, come nel caso che ci occupa, delle disposizioni della legge n.104/92, comporta la **nullità degli atti compiuti**, in ragione della incontrovertibile **portata imperativa** delle norme infrante.

Invero, le norme imperative impongono un preciso assetto di interesse, non modificabile da fonte subordinata o da atti regolamentari, come per il caso in esame.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità, statuisce che *“l'art. 33 comma 5 della legge 104/92 deve essere interpretato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell'art. 3 comma 2 Cost. dell'art 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili con L. n. 18/2009 in funzione della tutela della persona disabile”* (cfr. Cass. Sez. Lav. 12.12.2016 n. 25379).

Ed è proprio dal carattere di supremazia gerarchica della Carta Costituzionale e dai riflessi prodotti dal versante “esterno”, sia esso internazionale o comunitario, che tali diritti acquistano maggior valore e vanno maggiormente tutelati nell'intero sistema ordinamentale, con ciò **non potendosi consentire che possa concretizzarsi una palese elusione del sistema.**

Ne discende che, nel caso in esame, l'amministrazione scolastica ha illegittimamente limitato i benefici previsti e riconosciuti dalla legge 104/92, interferendo in modo arbitrario sul riconoscimento del diritto alla precedenza del lavoratore dinanzi all'**interesse del disabile ad essere assistito con soluzione di continuità**, interesse primario e costituzionalmente garantito.

Diversamente opinando, si avrebbe una chiara vanificazione delle finalità proprie della legge, nonché una violazione dei diritti costituzionali a tutela del diritto alla salute ed alla assistenza.

Nella fattispecie, **dalla documentazione versata in atti, si evince la grave patologia da cui è affetto il padre della ricorrente, la quale**



ultima è l'unica a potersene e doversene prendere cura, essendo figlia unica referente, come richiesto dall'art.13 comma 1 punto IV , e con madre affetta da gravi patologie che impediscono l'accudimento del marito Russo Nicola.

Nè varrebbe argomentare *ex adverso*, circa “eventuali mancate comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” di cui all'art. 2103 c.c., atteso che **è adeguatamente documentata la disponibilità di posti nella provincia nel cui organico è in dotazione la ricorrente**, dove sono stati trasferiti anche docenti senza precedenza (cfr. ancora documentazione in atti – **All.7**).

Peraltro, la centralità del concetto di tutela della persona disabile – cui viene prestata assistenza – è stata posta in rilievo dalla giurisprudenza proprio in relazione al momento in cui il diritto della persona handicappata deve essere rapportato al diritto alla mobilità del pubblico dipendente, tanto nel caso in cui il vincolo di assistenza venga invocato per evitare il trasferimento (Cass. 09.07.2012 n. 9201), tanto in quello in cui venga invocato per ottenere il trasferimento (Cass. 03.08.2015 n. 16298).

Giova, infine, richiamare l'ulteriore giurisprudenza di legittimità, a proposito della disciplina del diritto alla mobilità, che ribadisce il principio secondo il quale l'art.33 comma 5 deve essere interpretato nel senso che *“il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”* (cfr. Cass, Sez. lav. N. 585/2016).

Non senza evidenziare all'attenzione dell'Ill.mo Giudicante che, con recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Ord 6150/2019) ha confermato l'ormai granitico orientamento del giudice di merito, secondo cui va senz'altro riconosciuto il diritto di precedenza al trasferimento del lavoratore nella sede più vicina al luogo di residenza del



familiare da assistere (cfr. sul punto e per tutte Tribunale di Foggia, sez. lav. Ordinanza del 25/06/2020; Tribunale di Palermo - sez. Lav. Sentenza del 05/06/2020, Tribunale di Parma - sez. Lav. Sent. n. 54/2020; Tribunale di Marsala - sez. Lav. - Sentenza del 07/01/2020; Tribunale di Catania - sez. lav.- Ordinanza n. 18176 del 26/05/2020; Tribunale di Patti Ordinanza del 14/04/2020).

Le considerazioni che precedono convincono sotto primo ed assorbente profilo della fondatezza del ricorso che, pertanto, merita accoglimento.

2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. EX ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE.

Alla luce delle argomentazioni appena esposte, non possono residuare dubbi sul fatto che le Amministrazioni scolastiche convenute **hanno operato una surrettizia quanto illegittima deroga ai principi ed al dettato della Legge 104/92, escludendo senza motivo la operatività della precedenza in parola.**

La precedenza prevista da una lex specialis, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti di integrazione sociale e assistenza alla persona disabile (art.2 L. n.104/92), non può essere derogata da fonti secondarie quali regolamenti e atti amministrativi in materia di trasferimenti del personale scolastico. L'amministrazione, così disponendo nella fattispecie, ha violato norma imperativa fissata per l'assistenza, l'integrazione sociale e, in generale, la piena tutela dei diritti delle persone disabili; norma che preserva interessi primari, costituzionalmente garantiti, i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima salvaguardia.

Invero, nell'ottica del necessario bilanciamento degli interessi tutelati le pur importanti esigenze organizzative del comparto scuola cedono il passo rispetto alla primaria esigenza – costituzionalmente protetta – di cura ed assistenza del disabile; diversamente opinando si perverrebbe ad



una interpretazione della normativa di riferimento senz'altro contraria ai principi di **uguaglianza ed imparzialità della P.A.** (art. 3 e 97 Cost.)

Ne discende la **palese illegittimità del mancato trasferimento della prof.ssa Russo Enza, allontanata surrettiziamente dal proprio padre disabile** che assiste quale referente unica in aperta violazione dei principi di solidarietà, equità e ragionevolezza costituzionalmente garantiti.

Emerge *per tabulas*, infatti, l'evidenza e la **macroscopicità dell'errore in cui è incorsa l'amministrazione resistente** che – nell'ambito della stessa fase delle operazioni di mobilità – ha surrettiziamente **disatteso il criterio di precedenza disposto dall'art.33 commi V e VII Legge n.104/92**, per l'evasione delle domande e la comparazione dei diversi interessi di cui ogni singolo docente è portatore: ciò si evince, inconfutabilmente, dal confronto, illustrato in premessa, con le assegnazioni effettuate per altri docenti – a scapito dell'istante – nella provincia di Salerno per la stessa classe di concorso A047.

Ne consegue che il ricorso appare munito del sufficiente fumus, sol che si considerino le argomentazioni facenti parte integrante del presente atto ed alle quali ci si riporta e per comodità si rinvia (trattandosi di una controversia avente natura strettamente documentale), da cui emerge incontrovertibilmente la fondatezza dell'azione resasi necessaria per porre rimedio all'illegittimo comportamento posto in essere dal MIUR a danno della ricorrente.

B. SULLA SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA

Con riferimento al periculum in mora, occorre innanzitutto sottolineare come il diritto al lavoro ed alla sede di espletamento dello stesso, così come tutelato dalla nostra Carta Costituzionale, rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità, in termini monetari, del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.



Orbene, il mancato riconoscimento del diritto alla precedenza comporta effettivamente un danno grave ed irreparabile, sol che si considerino gli **irrimediabili effetti che il mancato trasferimento, con conseguente assegnazione al Legnano (MI) avrà sulla salute del padre della ricorrente** la quale, è portatore di handicap in situazione di gravità ed è, pertanto, *bisognevole di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana*, assistenza che non potrà essere più garantita con il trasferimento disposto dell'istante ad oltre 800 km di distanza. Nella fattispecie, quindi, ci si trova innanzi ad un provvedimento i cui effetti producono un **nocumento non risarcibile per equivalente, atteso che trattasi del diritto alla salute**, bene costituzionalmente protetto: invero, il familiare che abbisogna delle cure vitali non potrebbe più disporre del necessario sostegno, sebbene ciò costituisca un diritto garantito dalla legge e dalla Carta fondamentale.

Ne consegue la palese sussistenza della c.d. **“imminenza ed attualità” del pregiudizio**, da riconoscersi laddove – come nella fattispecie – l'evento dannoso, paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza, appaia non di remota possibilità, ma incombe con vicina probabilità e l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato (Montesano 1955, 79).

E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c., sia per evitare il prodursi di un evento lesivo – che causerebbe danni non risarcibili per equivalente – sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per la ricorrente e il proprio familiare di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento.

L'interesse alla tutela cautelare, peraltro, si fonda anche sulla circostanza che **gli effetti ripristinatori di un eventuale giudicato favorevole, al termine dell'azione ordinaria, saranno irrimediabilmente**



compromessi dall'estrema difficoltà dell'USP di ricostituire il piano di mobilità nelle diverse fasi dello stesso. Infatti, e anche a voler ripercorrere ex post il cammino della ricorrente, a valle delle successive operazioni di trasferimento, e tener conto degli innumerevoli effetti a cascata, risulta inverosimile che l'amministrazione possa garantire l'effettiva efficacia ripristinatoria di una decisione di accoglimento del ricorso ordinario. Ne discende che, in mancanza di una risarcibilità per equivalente dei danni che subisce l'istante e il suo familiare da assistere, **la tutela cautelare rappresenta l'unico modo per garantire pienamente i suoi diritti e interessi**, completamente stravolti – anche negli affetti familiari – dall'illegittimo trasferimento d'ufficio. Peraltro, in identica fattispecie è stato riconosciuta da Codesto Ill.mo Giudicante tanto la sussistenza del fumus che del periculum in mora in ragione della *“indubbia distanza tra il luogo di residenza del padre Ogliastro Cilento e quello in cui la ricorrente è chiamata ad espletare le mansioni di insegnate (Provincia di Milano) rende con ogni evidenza impossibile l'assistenza del disabile e, di conseguenza, impellente l'esigenza di porre rimedio a tale situazione.. tali conseguenze pregiudizievoli, lesive di prerogative e diritti costituzionalmente tutelati, (...) sono adeguatamente evitabili solo con un provvedimento di natura cautelare odierno a preservare il diritto invocato durante il tempo necessario a farlo valere in via ordinaria”* (cfr. in terminis Tribunale di Vallo della Lucania – sez. lav. Ordinanza n. 5195/2019)

* * *

Tutto ciò premesso in fatto e rilevato in diritto, la ricorrente, come rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. Voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



1 In via principale, con **decreto inaudita altera parte** o, in subordine, fissando l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, **accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla permanenza in carico all'organico provinciale di Salerno**, in virtù della precedenza prevista dall'art.33 commi V e VII Legge n.104/92 e mediante eventuale assegnazione ad una delle sedi disponibili per la classe di concorso A047;

2) Per l'effetto, **ordinare all'amministrazione di provvedere alla restituzione immediata all'organico provinciale di Salerno**, nei sensi appena precisati, con conseguente modifica della sede di titolarità;

3) Condannare, in ogni caso, l'amministrazione resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, con antistazione al sottoscritto procuratore anticipa taro

Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.

In via istruttoria si chiede che il Tribunale del lavoro adito voglia ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'acquisizione di tutta la documentazione afferente il personale docente e le rispettive istanze di trasferimento, per la scuola secondaria II grado - classe di concorso A047 in relazione all'anno scolastico 2020/2021, e quindi di tutte le eventuali certificazioni prodotte, attestanti la natura della precedenza richiesta, in relazione a coloro che occupano una posizione antecedente rispetto alla ricorrente.

Si depositano gli atti e i documenti di cui al foliaro della produzione.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che il valore della controversia è ricompreso nello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 e, pertanto, sarà versato il contributo unificato nella misura di € 118,50.

Napoli 08/07/2020

Avv. Debora Chiaviello



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Debora Chiaviello (cf: CHVDBR77S62A717U) con studio in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 33, procuratore e difensore della docente Sig.ra Enza Russo a Ogliastro Cilento (SA), il 05/01/1970, e ivi residente alla Via Martiri Cilentani n. 9, (cf: **RSSNZE70A45G011R**),

Premesso che

- Ai sensi dell'Art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.
- Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al trasferimento nella Provincia di Salerno in virtù del riconoscimento della precedenza prevista dall'art.33 commi V e VII Legge n.104/92
- Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti inseriti nelle nella graduatoria trasferimento scuola secondaria di II grado Provincia di Salerno A047 potrebbero ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.
- Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti gli indirizzi di residenza che, non sono noti alla parte ricorrente

Rilevato che

la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento d'urgenza, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti ai quali notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali contro interessati che dovrebbe essere fornito dalle Amministrazioni scolastiche convenute;



- Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i docenti in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

- Pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la presente difesa avanza formale

ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

a) quanto al MIUR, all'ATP di Salerno e all'ATP di Milano mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito MIUR alla pagina <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/> **alla sezione atti di notifica.**

Napoli 08/07/2020

Avv. Debora Chiaviello

